

### Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 del 01/07/2010

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA 11 giugno 2010, n.480

Decreto Ministeriale 07/11/2007. Nuove disposizioni per l'accertamento e l'abbattimento delle palme infestate dal Rhynchophorus ferrugineus ed erogazione del contributo regionale.

L'anno 2010 addì 11 giugno, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47 - BARI.

Il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile della Posizione Organizzativa n° 08, riferisce quanto segue.

Vista la Decisione della Commissione 2007/365/CE del 25/05/07, che ha stabilito le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunità del Rhynchophorus ferrugineus (di seguito indicato Punteruolo rosso).

Visto il Decreto Ministeriale del 9 novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso delle palme Rhynchophorus ferrugineus" in attuazione della Decisione della Commissione 2007/365/CE".

Visto l'atto dirigenziale n° 295/ALI del 11/05/09 "Istituzione e delimitazione delle aree contaminate dal Rincoforo", che individua il livello di diffusione dell'insetto nella regione Puglia.

Viste le convenzioni che la Regione Puglia ha stipulato rispettivamente con il Consorzio di Difesa delle Produzioni intensive di Brindisi e di Lecce, per una attività di supporto al Servizio fitosanitario, nel monitoraggio al Punteruolo rosso, da attuare nelle rispettive provincie che attualmente sono le più colpite.

Considerato che il comma 1 dell'art. 11 del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2007 recita" Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili ".

Viste le "Linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del Rhynchophorus ferrugineus" approvate dal Comitato Fitosanitario Centrale, nella seduta del 21 gennaio 2010 (Allegato A) e, considerato che dall'esperienza sinora maturata nello smaltimento delle palme infestate, è stato constatato che le macchine che effettuano l'ecocippatura, triturano e sminuzzano finemente palme anche di grosse dimensioni, dimostrandosi una soluzione idonea, efficace e veloce per eliminare il rischio fitosanitario (gli stadi biologici dell'insetto vengono distrutti) e consentire tra l'altro, di poter smaltire in loco la palma.

Considerato che il Sindaco può applicare, soprattutto in ambito privato e qualora ne sussistono i presupposti e le condizioni previste dall'art. 50, comma 5 e dall'art. 54, comma 2, del D. Lgs 267/2000, l'emissione di ordinanze urgenti e contingibili e può disporre l'abbattimento coatto di palme infestate.

Considerato che dall'esperienza sinora maturata, le fasi critiche per evitare l'ulteriore diffusione dell'insetto sono: la rapida messa in sicurezza di una palma infestata e le operazioni di abbattimento e smaltimento, si rende necessario:

- stabilire i tempi massimi per la messa in sicurezza delle palme infestate e per il loro abbattimento, considerando che il mancato rispetto sia dei tempi che delle corrette modalità di abbattimento e smaltimento, comporterà da parte del Servizio fitosanitario l'applicazione del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2007 che prevede "Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/05" l'art. 650 del Codice Penale, inoltre non sarà riconosciuto alcun contributo regionale, qualora disponibile;
- coinvolgere maggiormente le Amministrazioni Comunali che tramite il proprio personale, accertino e controllino le operazioni di abbattimento e smaltimento delle palme infestate, a seguito di verbale di accertamento effettuato dagli Ispettori fitosanitari o dai tecnici dei Consorzi di Difesa, per le provincie di Brindisi e Lecce.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione per contribuire alle spese di abbattimento ed estirpazione di palme infestate dal Punteruolo rosso, in ambito di verde pubblico e privato, (DDR n° 114/ALI del 11/03/2008 e DDR n° 553/ALI del 05/11/2008), attingono al bilancio autonomo regionale e sono in via di esaurimento.

Considerato l'elevato numero di richieste di contributi avanzate dai Comuni, si ritiene necessario stabilire che l'erogazione delle somme sarà in relazione alla data di protocollo di arrivo delle richieste a questa Area, fino ad esaurimento delle somme.

Considerato che le palme infestate hanno diverse dimensioni e che il contributo regionale messo a disposizione va inteso come una forma di sostegno ai costi di abbattimento e non come un risarcimento totale delle spese sostenute, si rende necessario rimodularlo in funzione delle dimensioni delle palme e stabilire in:

- nessun contributo per le palme di dimensioni: max 1,5 metro di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- euro 200,00 il contributo per le palme di dimensioni: max 3 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione
- euro 300,00 il contributo per le palme di dimensioni: max 5 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- euro 400,00 il contributo per le palme con un tronco di oltre 5 metri di altezza.

In caso di taglio e smaltimento solo della parte infestata della palma, sarà erogato un contributo di euro 200,00.

Considerato che ai fini della richiesta di contributo, il Sindaco o suo delegato, deve inoltrare specifica richiesta allegando la documentazione prevista con tale provvedimento.

Per quanto sopra riportato, si propone di:

• Adottare le "Linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del Rhynchophorus ferrugineus" approvate dal Comitato Fitosanitario Centrale nella seduta del 21 gennaio 2010 (Allegato

### A);

- Adottare il verbale di accertamento allegato al presente atto (Allegato B), che potrà essere redatto sia dagli Ispettori fitosanitari che dai tecnici dei Consorzi di Difesa di Brindisi e Lecce relativamente a tali provincie.
- Stabilire in 20 giorni il tempo massimo per l'abbattimento a decorrere dalla data di notifica del verbale di accertamento; in caso di impedimento a procedere all'abbattimento nei tempi su indicati, la palma deve essere messa in sicurezza fitosanitaria al massimo entro 10 gg dalla data di notifica del verbale. In tal caso l'abbattimento potrà essere effettuato al massimo entro 60 gg dalla data di notifica del verbale.
- Stabilire che i Comuni e i privati dovranno inviare anche via fax all'UPA competente per territorio, le comunicazioni di avvio delle operazioni di abbattimento e/o messa in sicurezza, il Servizio fitosanitario si riserva di effettuare controlli, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare la corretta applicazione delle prescrizioni indicate nel presente atto.
- Stabilire che per i Comuni e per i privati che non ottempereranno nei tempi stabiliti alla messa in sicurezza e all'abbattimento delle palme infestate, si applicherà il comma 1 dell'art. 12 del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2007, che prevede "Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/05" e l'art. 650 del Codice Penale, inoltre non sarà riconosciuto alcun contributo regionale, qualora disponibile.
- Stabilire il contributo previsto a sostegno dei costi di abbattimento e smaltimento, in:
- ? nessun contributo per le palme di dimensioni: max 1,5 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- ? euro 200,00 per le palme di dimensioni: max 3 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione
- ? euro 300,00 per le palme di dimensioni: max 5 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- ? euro 400,00 per le palme con un tronco di oltre 5 metri di altezza
- In caso di taglio e smaltimento solo della parte infestata della palma, sarà erogato un contributo di euro 200,00.
- Adottare, la seguente procedura per l'erogazione del contributo regionale, che verrà erogato solo ed esclusivamente ai Comuni, sino ad esaurimento delle risorse:
- ? domanda di richiesta del contributo sottoscritta dal Sindaco o suo delegato con indicazione del codice IBAN del Comune;
- ? schema riassuntivo delle palme infestate e abbattute sia in ambito pubblico che privato con l'indicazione per ogni palma di: ubicazione, data di accertamento e abbattimento;
- ? copia dei verbali di accertamento delle palme infestate, redatti dagli Ispettori fitosanitari o dai tecnici dei Consorzi di BR -LE;
- ? dichiarazione del Sindaco o suo delegato relativo all'abbattimento e allo smaltimento delle palme;
- ? ulteriore documentazione qualora considerata necessaria (formulari di smaltimento in discarica ecc.).
- Stabilire che l'erogazione delle somme sarà in relazione alla data di protocollo di arrivo delle richieste a questa Area, fino ad esaurimento delle stesse.
- Stabilire che tali disposizioni entreranno in vigore dal giorno di pubblicazione del presente atto sul BURP.

## ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della

vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della P.O. Dr. Anna Percoco

Il Dirigente dell'Ufficio Dr. Antonio Guario

Tutto ciò premesso,

# IL DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale n. 7 del 04/02/1997;

Vista la direttiva emanata con deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 25/07/1998;

Ritenuto per le motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, che vengono condivise, di adottare il presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

- di approvare e confermare quanto riportato nelle premesse;
- di adottare le "Linee guida per l'adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del Rhynchophorus ferrugineus" approvate dal Comitato Fitosanitario Centrale nella seduta del 21 gennaio 2010 (Allegato A);
- di adottare il verbale di accertamento allegato al presente atto (Allegato B), che potrà essere redatto sia dagli Ispettori fitosanitari che dai tecnici dei Consorzi di Difesa di Brindisi e Lecce per tali provincie;
- di stabilire in 20 giorni il tempo massimo per l'abbattimento a decorrere dalla data di notifica del verbale di accertamento; in caso di impedimento a procedere all'abbattimento nei tempi su indicati, la palma deve essere messa in sicurezza fitosanitaria al massimo entro 10 gg dalla data di notifica del verbale. In tal caso l'abbattimento potrà essere effettuato al massimo entro 60 gg dalla data di notifica del verbale;
- di stabilire che i Comuni e i privati dovranno inviare anche via fax all'UPA competente per territorio, le comunicazioni di avvio delle operazioni di abbattimento e/o messa in sicurezza, il Servizio fitosanitario si riserva di effettuare controlli, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare la corretta applicazione delle prescrizioni indicate nel presente atto;
- di stabilire che per i Comuni e per i privati che non ottempereranno nei tempi stabiliti alla messa in sicurezza e all'abbattimento delle palme infestate, si applicherà il comma 1 dell'art. 12 del Decreto Ministeriale del 9 novembre 2007, che prevede "Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice

penale, chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs 214/05" e l'art. 650 del Codice Penale, inoltre non sarà riconosciuto alcun contributo regionale, qualora disponibile;

- di stabilire il contributo previsto a sostegno dei costi di abbattimento e smaltimento, in:
- ? nessun contributo per le palme di dimensioni: max 1,5 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- ? euro 200,00 per le palme di dimensioni: max 3 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- ? euro 300,00 per le palme di dimensioni: max 5 metri di altezza del tronco esclusa la vegetazione;
- ? euro 400,00 per le palme con un tronco di oltre 5 metri di altezza
- In caso di taglio e smaltimento solo della parte infestata della palma, sarà erogato un contributo di euro 200,00;
- di adottare, la seguente procedura per l'erogazione del contributo regionale, che verrà erogato solo ed esclusivamente ai Comuni e sino ad esaurimento delle risorse:
- ? domanda di richiesta del contributo sottoscritta dal Sindaco o suo delegato con indicazione del codice IBAN del Comune:
- ? schema riassuntivo delle palme infestate e abbattute sia in ambito pubblico che privato con l'indicazione per ogni palma di: ubicazione, data di accertamento e abbattimento;
- ? copia dei verbali di accertamento delle palme infestate, redatti dagli Ispettori fitosanitari o dai tecnici dei Consorzi di BR -LE;
- ? dichiarazione del Sindaco o suo delegato relativo all'abbattimento e allo smaltimento delle palme;
- ? ulteriore documentazione qualora considerata necessaria (formulari di smaltimento in discarica ecc.);
- di stabilire che l'erogazione delle somme sarà in relazione alla data di protocollo di arrivo delle richieste a questa Area, fino ad esaurimento delle stesse;
- di stabilire che tali disposizioni entreranno in vigore dal giorno di pubblicazione del presente atto sul BURP;
- di incaricare il Dirigente dell'Osservatorio Fitosanitario ad inviare copia del presente atto all'ufficio bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi della LR n° 13/94 art. 6 lettera g;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate e dall' Allegato A composto da n° 5 pagine e dall'Allegato B composto da 2 pagine, è redatto in un unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Agricoltura. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della Giunta Regionale; una copia all'Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all'ufficio proponente. Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente a.i del Servizio Agricoltura Dr.Giuseppe Mauro Ferro